

V. A. DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
ENTE MORALE
ONLUS (D.Lgs. 460/97)

*REGOLAMENTO GENERALE
DEGLI ASCRITTI*

*APPROVATO DAL CORPO GENERALE IL
28 agosto 2012*

TITOLO I

FINALITA' DELL'ARCICONFRATERNITA

Tutta l'opera dell'Arciconfraternita si fonda sul volontariato degli Ascritti che al di là dell'impegno del proprio dovere professionale, *“offrono il loro tempo libero in maniera evangelicamente disinteressata a favore del prossimo sofferente”*.

L'Arciconfraternita si prefigge lo scopo di onorare Dio con la preghiera e con l'esercizio della carità cristiana, secondo *“il fine specifico di dare testimonianza di fede attiva e concreta, occupandosi dei fratelli in difficoltà”* attraverso le opere di misericordia. Dice, infatti, il Signore: *“ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”*.

Si esige, quindi, da parte degli Ascritti un impegno serio su cui l'Arciconfraternita possa fare affidamento per poter svolgere in modo adeguato i suoi compiti istituzionali.

TITOLO II

ATTIVITA'

ARTICOLO 1 – OPERE DI MISERICORDIA

Le opere di misericordia alle quali l'Arciconfraternita provvede sono essenzialmente le seguenti:

- servizi di culto: celebrazioni, predicazioni, animazione liturgica, coro, ecc. - nei propri Oratori;
- servizi di trasporto sanitario e sociale;
- assistenza nei propri ambulatori secondo le norme dell'apposito Regolamento;
- assistenza agli anziani anche nella Casa di Riposo dell'Arciconfraternita e ai bisognosi accolti in istituzioni o strutture gestite o individuate dall'Arciconfraternita.
- mutatura di letto e di biancheria, pulizia e assistenza agli infermi degenti nel proprio domicilio;
- trasporto agli obitori di quanti siano deceduti per cause accidentali;
- trasporto ed esequie di salme degli Ascritti negli Oratori dell'Arciconfraternita;
- trasporto e seppellimento degli Ascritti nel nostro Cimitero, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento;
- opere di carità verso le persone bisognose e indifese

ARTICOLO 2 – REQUISITI DEGLI ASCRITTI

I requisiti per appartenere all'Arciconfraternita sono:

- professare e praticare anche nella vita privata la Religione Cattolica
- aver compiuto il 16° anno di età (per i minori di 18 anni è necessario il consenso di uno dei genitori o di chi eserciti la patria potestà);
- essere moralmente incensurato e tenere un comportamento corretto ed educato e non scandaloso, non far parte associazioni o movimenti in contrasto con la Morale Cattolica;
- aver corrisposto le tasse di ammissione fissate dal Magistrato.

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEGLI ASCRITTI

CAPO I - I FRATELLI CAPI DI GUARDIA

ARTICOLO 3 – Il Corpo Generale

L’Arciconfraternita è costituita da 72 fratelli detti Capi di Guardia. Essi formano il Corpo Generale della Compagnia e ne costituiscono l’autorità suprema cui compete l’organizzazione, la conduzione e l’amministrazione.

Il loro numero è a ricordo e somiglianza dei 72 discepoli inviati dal Signore a portare la lieta novella ed a preparare le vie all’effusione divina della Carità.

I Capi di Guardia si distinguono in trenta Sacerdoti, di cui dieci Prelati, e quarantadue laici, di cui quattordici Nobili e ventotto Artisti. L’ordine di precedenza è il seguente:

- 1°. Prelati
- 2°. Nobili
- 3°. Sacerdoti
- 4°. Artisti

Il grado di Capo di Guardia è a vita, ma la funzione viene a cessare oltre che con l’impossibilità di esercitarla, anche col raggiungimento dell’ottantesimo anno di età.*

Il Provveditore darà comunicazione all’interessato ed al Corpo Generale che col compimento dell’ottantesimo anno il Capo di Guardia è passato nel ruolo dei Capi di Guardia a riposo.

L’impossibilità di esercitare la funzione di Capo di Guardia dovrà essere sancita dal Corpo Generale previo parere del Collegio dei Conservatori.

* Tale norma sarà applicata per coloro che sono stati eletti dopo il 25 maggio 1988.

ARTICOLO 4

COLLOCAMENTO A RIPOSO E SOSTITUZIONE

Quando un Capo di Guardia muore o è collocato a riposo, il Corpo Generale provvede alla sua sostituzione scegliendo fra coloro che vengono proposti alla carica.

Il nominativo del candidato al posto di Capo di Guardia Prelato o Nobile è presentato al Provveditore dalla Classe stessa attraverso il proprio decano.

Per i Sacerdoti possono concorrervi i Fratelli effettivi di ogni giorno. Per gli Artisti quelli compresi fra i primi settantacinque di ciascun giorno e con almeno 8 anni di servizio continuato, quale Giornante.

I postulanti di tutte le classi debbono avere l’assenso del Provveditore il quale potrà rifiutarlo senza l’obbligo di fare conoscere le ragioni della sua decisione.

ARTICOLO 5

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Alla vacanza di un posto di Capo di Guardia Sacerdote o Artista, il Provveditore porta a conoscenza degli Ascritti, con avviso esposto nei locali di Compagnia, il termine entro il quale i postulanti dovranno presentare la domanda.

Trascorso tale termine, i nomi dei medesimi verranno portati al voto del Magistrato e del Corpo Generale, con la procedura prevista negli artt. 40 e 41 delle Costituzioni.

Ad ambedue gli Organismi il Provveditore illustrerà il “curriculum” dei candidati.

ARTICOLO 6

DIREZIONE DEI SERVIZI

La direzione immediata dei servizi di carità spetta soltanto ai Capi di Guardia Sacerdoti e Artisti (che si chiamano anche Maestri) secondo le loro specifiche competenze.

Perciò gli appartenenti a queste due classi vengono stabilmente distribuiti nei giorni della settimana, in modo che a ciascun giorno siano assegnati quattro Artisti e tre Sacerdoti, eccetto che per la domenica nella quale i Sacerdoti saranno solo due.

CAPO II - GLI AGGREGATI

ARTICOLO 7 - CATEGORIE

Fanno parte dell'Arciconfraternita come aggregati coloro che si iscrivono all'Arciconfraternita per prendere parte personalmente, in aiuto e secondo le istruzioni dei Capi di Guardia alle opere di misericordia, oppure per partecipare ai vantaggi spirituali e ai privilegi riservati agli Ascritti.

Essi si distinguono in:

- a. Stracciafogli e Stracciafoglino (art. 8)
- b. Giornanti (artt. 9 e 10)
- c. Riposati (art. 11)
- d. Buonavoglia (art. 12)

ARTICOLO 8

STRACCIAFOGLI

Sono coloro che aspirano a diventare giornanti, essi vengono iscritti in un ruolo speciale detto rassegna. Il Provveditore nomina ogni anno una commissione per l'ammissione degli Stracciafogli, composta da due Capi di Guardia, uno Sacerdote ed uno laico. La commissione vaglierà le domande e le sottoporrà all'approvazione definitiva del Provveditore dopo il controllo della documentazione e dopo il colloquio con il Capo di Guardia Sacerdote.

Per essere ammessi tra gli Stracciafogli occorre presentare domanda su apposito modulo, corredata dei documenti che attestino i requisiti di cui all'articolo 2 nonché certificato medico attestante l'idoneità fisica per il servizio.

Dopo la presentazione della domanda, superato positivamente il colloquio con il Capo di Guardia Sacerdote, membro della commissione e verificata la regolarità della documentazione presentata, possono iniziare a prestare i servizi di carità e sono soggetti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi.

Gli Stracciafogli di cui sopra dovranno comunque intervenire obbligatoriamente alla solenne vestizione. La loro assenza, senza giustificato motivo, per non più di 1 volta, determinerà la decadenza dell'iscrizione alla Misericordia. Agli Stracciafogli è fatto obbligo di seguire, una preparazione religiosa ed un corso di formazione sanitaria, secondo quanto disposto delle vigenti normative di legge.

Gli Stracciafogli che nel corso del periodo di prova non abbiano effettuato i servizi loro richiesti al momento della vestizione verranno passati nel ruolo degli Stracciafoglino. È tuttavia riconosciuta loro la facoltà, entro un triennio dalla vestizione e per una sola volta, di inoltrare domanda al Provveditore per essere riammessi nel ruolo degli Stracciafogli. Trascorso invano questo termine verranno radiati dai ruoli dell'Arciconfraternita.

Quanti invece avranno superato il periodo di prova verranno passati rispettivamente nel ruolo dei Giornanti non prima che si sia svolta la solenne funzione dell'imposizione della veste.

ARTICOLO 9

GIORNANTI

I Giornanti hanno l'obbligo di prestare come minimo due ore di servizio in un giorno della settimana da loro prescelto.

Si distinguono in:

- a) Effettivi;
- b) Aggiunti.

Gli Effettivi sono i primi 3 Sacerdoti per anzianità di ogni giorno - e cioè 21 Sacerdoti in tutto -, ed i primi 75 laici per anzianità di ogni giorno - e cioè 525 laici in tutto-.

Il numero degli Aggiunti, sia Sacerdoti che laici, è indeterminato.

I nomi degli Effettivi e degli Aggiunti, divisi per giorno, sono indicati in ordine di anzianità nelle Rassegne.

L'avanzamento dalla classe degli Aggiunti a quella degli Effettivi, quando fra questi resti vacante qualche posto, si fa quadrimestre per quadrimestre fra i Giornanti del medesimo giorno, secondo l'anzianità.

I Giornanti che entro i primi cinque anni lasceranno il servizio potranno passare nel ruolo dei Buonavoglia pagando l'integrazione dell'oblazione per questi ultimi stabilita. Trascorsi i cinque anni di servizio chi lo desidera può passare Buonavoglia senza alcun pagamento.

ARTICOLO 10

ORE DI SERVIZIO

Le ore che i Giornanti dedicano al servizio di autoambulanza o al servizio delle mutature, ai fini degli obblighi quadrimestrali, valgono il doppio. Le ore dedicate al servizio di trasporto sangue e al servizio di trasporto neonatale, ai fini degli obblighi quadrimestrali, valgono il doppio sia che siano svolte con presenza fisica in Compagnia sia nel caso di reperibilità domiciliare.

Le notti dedicate al servizio di nottante in compagnia valgono otto ore.

Il servizio delle nottate in Compagnia, quello delle mutature e quello di autista volontario è disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 11

RIPOSATI

Sono gli Ascritti che, raggiunto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo; per essi può essere disposta dal Provveditore la continuazione del servizio fino al raggiungimento dell'80° anno di età previa presentazione del certificato medico attestante l'idoneità fisica per il servizio di autoambulanza.

Inoltre possono chiedere il collocamento a riposo:

- a. quanti abbiano compiuto complessivamente 30 anni di servizio effettivo;

- b. quanti, in caso di malattia o di invalidità, abbiano compiuto 25 anni di servizio effettivo;
- c. quanti, dediti anche al servizio delle mutature agli infermi, abbiano prestato 20 anni di servizio regolare e continuo in questa particolare opera di misericordia (tale norma fa salvi i diritti acquisiti).

Il passaggio nel ruolo dei riposati dovrà essere ratificato dal Magistrato con l'attribuzione ad essi di tutti gli emolumenti spettanti.

ARTICOLO 12 - BUONAVOGLIA

Sono gli Ascritti che non hanno alcun obbligo di servizio ma solo l'obbligo di contribuire con la preghiera e con la quota annuale alla vita dell' Arciconfraternita.

ARTICOLO 13

FUORIRUOLO

Sono coloro che si assumono determinati obblighi di servizio per un tempo limitato e determinato non superiore a 6 mesi continuativi e rinnovabile. Questi Ascritti sono detti Fuoriruolo perché la loro partecipazione ai servizi di Carità non è conteggiata nell'ambito della rassegna quadrimestrale.

Per essere ammessi tra i Fuoriruolo a tempo determinato occorre presentare al Provveditore o ad uno dei Sottoprovveditori idonea domanda, corredata da 1) un'autocertificazione attestante l'impegno ad accettare e rispettare in ogni punto le norme delle Costituzioni e del presente Regolamento Generale degli Ascritti; 2) da idoneo certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica per il servizio. La quota associativa richiesta per iscriversi in questa categoria di Ascritti è pari a quella annuale richiesta ai Buonavoglia.

Allo scadere del periodo di servizioi Fuoriruolo non saranno più ammessi allo svolgimento dei servizi.

In caso di mancata osservanza dei principi ispiratori del sodalizio o delle norme previste per gli Ascritti dalle Costituzioni e dal presente Regolamento, il Provveditore potrà procedere alla radiazione del Fuoriruolo.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASCRITTI

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DEGLI ASCRITTI

Tutti gli appartenenti all'Arciconfraternita hanno l'obbligo di corrispondere una quota annua stabilita dal Magistrato in relazione ai ruoli da ciascuno occupati. Ne sono esonerati i "Giubilati", cioè coloro che, avendo raggiunto 30 anni di servizio, dal Magistrato, su proposta del Provveditore, vengono dispensati dal pagamento della quota annuale. Sono ritenuti morosi coloro che non pagano le quote stabilite e dopo tre anni verranno dal Provveditore radiati.

I Capi di Guardia, i Giornanti e gli Stracciafogli, secondo precise disposizioni del Magistrato, fruiscono negli ambulatori di visite, iniezioni gratuite e riduzioni su particolari prestazioni. I medesimi, se in difficoltà economiche, e con qualsiasi anzianità, possono godere, a richiesta, di sovvenzioni in danaro in caso di malattia purché attestata dal medico di Compagnia.

Gli Ascritti in qualità di Buonavoglia hanno diritto alla loro morte all'occupazione di un loculo in muratura al Cimitero dell'Arciconfraternita dietro pagamento del relativo prezzo in base alle tariffe agevolate stabilite dal Magistrato. Se richieste, potranno essere celebrate le esequie nei nostri Oratori. Per tutti saranno celebrate funzioni di suffragio.

I Giornanti, dopo 30 anni di servizio effettivo, nonché quanti abbiano cessato il servizio dopo 25 anni a causa di malattia riconosciuta dal medico di Compagnia, godono dei seguenti diritti (emolumenti):

- 1°. contributo, su richiesta dell'interessato/a, nella misura fissata dal Magistrato, per il pagamento della retta in caso di accoglienza nella Casa per Anziani del Bobolino;
- 2°. onoranze funebri gratuite e, se richieste, esequie nei nostri Oratori;
- 3°. suffragi nel Cimitero e negli Oratori con celebrazione, per ciascuno, di tre Sante Messe e recita dell'Ufficio dei defunti;
- 4°. sepoltura gratuita in loculo a muro nei settori ad essi riservati, o abbuono pari al valore di detto loculo, se dai familiari venga scelto altro tipo di sepoltura;
- 5°. i Giornanti defunti prima del compimento di 25 anni di servizio ma con almeno 10 compiuti godranno di un abbuono sul costo del loculo pari a tanti venticinquesimi quanti sono gli anni di servizio effettivo.

Detti emolumenti spettano integralmente ed indistintamente a tutti i Capi di Guardia.

Il disposto del presente articolo fa salvi i diritti acquisiti.

ARTICOLO 15 - PREGHIERE E SUFFRAGI

Tutti gli Ascritti sono invitati a prender parte agli uffici di suffragio, sia generali che particolari, rassegnandosi nell'apposito registro.

Di tali uffici sarà esposto l'avviso di volta in volta nella sala di attesa.

Sono inoltre esortati a partecipare all'adorazione del SS.mo Sacramento Eucaristico, che viene solennemente esposto ogni giovedì, da ottobre a giugno, dalle ore 16 alle 19.

Durante il trasferimento delle salme gli accompagnatori non dimentichino di pregare per il defunto, o singolarmente o - meglio - insieme, sotto la guida del Sacerdote, se presente, o del Maestro.

ARTICOLO 16 - SERVIZIO ORDINARIO IN COMPAGNIA

I Giornanti e gli Stracciafogli, dopo aver indossato la loro veste dovranno rilevare (rassegnarsi), con l'apposita tessera, l'inizio del servizio di carità; il primo servizio o la prima presenza dovrà avere una durata minima di una ora, successivamente saranno rilevate anche le frazioni di ora. In caso di necessità, nessuno dei presenti potrà rifiutarsi di effettuare i servizi richiesti.

La direzione dei servizi di carità spetta ai Capi di Guardia Artisti del giorno secondo l'anzianità ed in mancanza di essi al Capo di Guardia Artista più anziano fra i presenti, quando trattasi di servizi civili. Spetta al Capo di Guardia più anziano fra i presenti della classe dei Sacerdoti, quando trattasi di servizi liturgici. In mancanza di Capi di Guardia Artisti, provvederà il Servo di Compagnia a comandare il servizio. I Giornanti impediti nel loro giorno ad effettuare il servizio dovranno assolverlo entro il quadrimestre.

Per impedimento riconosciuto legittimo i Giornanti possono essere dispensati temporaneamente dal servizio per un periodo inferiore a quattro mesi, dandone comunicazione all'Ufficio Ascritti. Dal Magistrato, invece, potranno essere dispensati fino ad un biennio. Qualora l'impedimento si prolunghi oltre il biennio, i Giornanti che ne abbiano diritto a norma dell'art.12/d saranno collocati a riposo con gli emolumenti; diversamente saranno passati nel ruolo dei Buonavoglia con facoltà di richiedere una sola volta la riammissione fra i Giornanti, non appena cessato l'impedimento stesso prendendo però l'ultimo posto in "rassegna". Le dispense per malattia

vengono concesse dietro certificato medico. I periodi di assenza non vengono valutati agli effetti della anzianità necessaria per il diritto agli emolumenti. Non è computabile l'assenza per un massimo di 18 mesi per gravidanza e puerperio. I periodi di dispensa vengono considerati come servizio attivo quando le assenze giustificate in un anno solare siano uguali o inferiori a 32 ore. Nel caso che nell'anno solare le 32 ore di assenza vengano superate, oppure vengano superate 52 ore di assenza in un triennio, queste non concorrono alla anzianità ai fini degli emolumenti.

La squadra per i servizi di carità sulle autoambulanze o sugli altri mezzi deve essere composta in modo conforme alle leggi vigenti in materia di trasporto sanitario. La squadra sarà integrata dal Sacerdote per il trasporto di salme.

All'uscita di una squadra di "fratelli" per i normali servizi l'Ascritto più anziano in rassegna prenderà il comando con il titolo di "Maestro" su invito di chi dispone il servizio e ne assumerà tutte le responsabilità di ordine morale e spirituale. Il Maestro dovrà seguire i suggerimenti degli altri componenti la squadra, se fra gli stessi vi sia qualcuno con un livello di preparazione superiore a quello del Maestro. Al ritorno la squadra sosterrà in Oratorio o nei locali della Compagnia dove il Maestro reciterà con gli altri componenti la squadra un Pater, Ave e Requiem per tutti i confratelli defunti, dopo di che li ringrazierà col "Dio ve ne renda merito!". Al che i presenti risponderanno "Anche a Lei".

Non si dovrà ammettere che gli Ascritti voltino le spalle al malato, fumino o parlino.

Per effettuare i vari servizi ed in particolare il raccogliere, trasportare, assistere i sofferenti, i Fratelli e le Sorelle sono obbligati a frequentare i corsi di aggiornamento sanitario e/o sociale.

È assolutamente vietato a chiunque di ricevere qualche cosa che non sia un bicchiere d'acqua, od attendere a qualunque cosa che sia estranea al servizio. Il Maestro potrà ricevere eventuali offerte in denaro elargite per gratitudine all' Arciconfraternita, rilasciandone regolare ricevuta, e versandole, al rientro, al Servo di Compagnia.

TITOLO V DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 17

COMPORTAMENTI SUSCETTIBILI DI SANZIONE

Gli appartenenti all'Arciconfraternita saranno radiati in caso di abiura della Religione Cattolica e per qualunque fatto che colpisca l'integrità della fama. Della decisione ha competenza il Provveditore se Aggregato; il Corpo Generale, su proposta del Magistrato, se Capo di Guardia.

Gli Ascritti sono altresì passibili di pene disciplinari estensibili fino alla espulsione:

- a. per incitamento alla insubordinazione di altri Ascritti e del personale dipendente;
- b. per la partecipazione a riunioni o a manifestazioni lesive del decoro e del prestigio dell' Arciconfraternita o che comunque tengano a diminuire l'autorità dei suoi dirigenti.

ARTICOLO 18

SANZIONI

Le trasgressioni meno gravi contro i Regolamenti commesse in servizio o in occasione di servizio dagli Ascritti di qualunque classe, si puniscono dal Capo di Guardia prima con un richiamo e poi con la sospensione fino a un mese, dandone notizia al Provveditore.

Per le trasgressioni più gravi il Capo di Guardia, inflitta la sospensione, denuncia il colpevole al Provveditore, al quale è data autorità in tutti i casi, secondo la gravità e lo scandalo della colpa o l'incorreggibilità del colpevole, di aggravare la pena fino all'espulsione dall'Arciconfraternita.

Si ritiene incorreggibile chi ha meritato l'ammonizione per tre volte. È colpa grave il mancare di rispetto al Capo di Guardia o al Maestro e il tenere in servizio un linguaggio od un contegno scorretto o ineducato contrastante con l'opera di carità esercitata.

ARTICOLO 19

CONTESTAZIONI

Le decisioni circa i provvedimenti disciplinari saranno prese dopo aver coscientemente esaminato il caso e a seguito della formale contestazione all'Ascritto. Gli Ascritti hanno diritto di presentare di persona, a voce o per iscritto, al Provveditore, le proprie osservazioni a difesa.

ARTICOLO 20

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

I Giornanti che per negligenza facciano sei o più assenze in un quadrimestre, vengono avvertiti dal Provveditore per lettera e se tali assenze si ripetono per tre volte nel corso di un triennio vengono collocati dal Provveditore medesimo nel ruolo dei Buonavoglia

ARTICOLO 21

IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE

Contro i provvedimenti disciplinari inflitti dai Capi di Guardia di cui all'articolo 17 si può ricorrere al Provveditore la cui sentenza è definitiva e quindi inappellabile.

Contro i provvedimenti presi direttamente dal Provveditore si può ricorrere al Magistrato per mezzo di reclamo scritto da consegnare al Cancelliere. Il ricorso tuttavia non sospende l'effetto della punizione.

ARTICOLO 22

REGISTRO DELLE CONTESTAZIONI

In apposito registro, custodito dal Provveditore, verranno annotati richiami e punizioni inflitti ai Fratelli e Sorelle nonché i ricorsi e l'esito dei medesimi.

ARTICOLO 23

RINVIO ALLE COSTITUZIONI

Per quanto espressamente non previsto dalle norme del presente Regolamento, si fa rinvio alle costituzioni e al contenuto dei Regolamenti particolari relativi ai vari servizi.